

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4337

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **RICCIUTI**

Modifiche alle leggi 5 febbraio 1992, n. 91, recante norme sulla cittadinanza italiana, e 27 ottobre 1988, n. 470, in materia di iscrizione all'anagrafe degli italiani all'estero

Presentata il 2 ottobre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — « Esiste un'Italia dello Stivale e un'altra Italia ».

Quasi 60 milioni di abitanti nella Penisola ed altrettanti sparsi per il mondo. Stessa lingua, stessa cultura e stesse tradizioni. Nell'America del sud, in Canada, Belgio, Germania, Francia e Inghilterra le comunità italiane sono sempre più numerose, ricche e integrate.

Tra l'ottocento e il novecento milioni di italiani lasciarono il suolo patrio per rincorrere il sogno di una vita migliore. Salirono su navi e su treni affollati, accompagnati da una valigia di cartone, da dubbi, paure, speranze e da una domanda: « sarà stata la scelta giusta? ».

Per molti lo è stata: alcuni hanno trovato il lavoro che l'Italia non gli avrebbe dato e hanno fatto fortuna. Alcuni di loro hanno messo da parte lo sperato « gruzzolo » e hanno pagato il biglietto di sola andata anche ai familiari rimasti in

patria. Altri lo stesso « gruzzolo » lo hanno usato per tornare in Italia e costruirsi il futuro sulla propria terra. Altri ancora sono riusciti a guadagnare soltanto il necessario per pagare il biglietto di ritorno.

Tra il 1860 e il 1985, 29 milioni di italiani sono partiti dall'Italia alla volta dei Paesi americani. L'Argentina, il Brasile e gli Stati Uniti sono le « tre Italie fuori Italia » più numerose del mondo. In alcuni Paesi hanno raggiunto un tale grado di integrazione da rendere difficile la loro individuazione numerica.

Ognuno di questi individui vive il desiderio di essere un cittadino italiano, ognuno vive tra popolazioni diverse, con pensieri diversi, immerso in una cultura diversa ma moltissimi interessi, affettivi, economici, culturali, politici e sociali lo legano ancora all'Italia e alle sue origini.

Esistono e sono vivi una cultura, una tradizione, uno stile italiano che si sono

amalgamati con altre società. Al di là di un impulso etnico-nazionalista, ha sicuramente senso parlare di uno spirito italiano-internazionale, di un *made in Italy* che è un elemento di caratterizzazione molto forte della nostra comunità all'estero.

Questi «italiani» vogliono esserlo a tutti gli effetti, desiderano acquistare o, meglio, riacquistare, la cittadinanza italiana, facendola, di conseguenza, acquisire ai propri figli, e iscriversi all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello *ius sanguinis* (diritto di sangue), in virtù del quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

Oggi la legge stabilisce l'importante principio per cui il cittadino italiano può acquistare spontaneamente una cittadinanza straniera senza per questo perdere quella italiana.

Si è cittadini italiani se si nasce, in Italia o all'estero, da almeno un genitore italiano, però, in base a una discussa sentenza della Corte costituzionale, la donna trasmette la cittadinanza solo a decorrere dal 1° gennaio 1948, chi è nato prima di questa data ha ricevuto la cittadinanza solo dal padre, mentre chi è nato dopo la riceve indifferentemente dal padre o dalla madre.

Prima del 15 agosto 1992, però, prima, cioè, dell'entrata in vigore della legge n. 91 del 1992, chi acquistava spontaneamente una cittadinanza straniera perdeva la cittadinanza italiana. Anche i cittadini minorenni perdevano il loro *status* acquistando la cittadinanza straniera per volontà dei genitori. Non perdevano la cittadinanza italiana — e quindi continuavano a trasmetterla ai discendenti, solo per linea maschile, coloro che vedevano modificato il loro *status* di cittadini per effetto oggettivo di norme di legge, in particolare per il «diritto di nascita» (*jus soli*) vigente in tutti i Paesi extraoceanici; ecco perché la maggior parte dei discendenti delle prime ondate emigratorie (le più importanti, dal 1870 al 1910 circa) sono ancor oggi in possesso della cittadinanza italiana.

In seguito, soprattutto in Nordamerica, l'acquisto «spontaneo» della cittadinanza locale (detto «naturalizzazione»), e la conseguente perdita di quella italiana, sono divenuti una prassi sempre più comune.

Occorre, inoltre, tenere conto che oggi l'Italia non è più quella di un tempo. Prima era un Paese povero, ora è diventato ricco, almeno in media. Da Stato nazionale autonomo e centralizzato si sta trasformando in Paese europeo sempre più articolato. Ma, soprattutto, da terra di emigrazione si è trasformata in terra di immigrazione.

Nel 1914 la Direzione generale della statistica definisce gli emigranti come «quei cittadini che, viaggiando in terza classe o in classe equiparata alla terza, si recano in Paesi posti al di là dello Stretto di Gibilterra e al di là del Canale di Suez». Nel terzo millennio tutto è cambiato. Anche se dal meridione sono ancora molti quelli che emigrano per necessità, è diminuito il numero di quanti vanno all'estero rispetto a quelli che si fermano nelle regioni dell'Italia del nord.

Oggi sono i professionisti che vanno a vivere nei Paesi stranieri, lavoratori specializzati che portano il loro *know how* fuori dai confini territoriali per aziende italiane e anche per multinazionali estere. Ad esempio, vi sono oltre 6 mila ricercatori italiani che lavorano all'estero. Sono tantissimi anche i giovani che passano fuori dall'Italia periodi mediamente lunghi per studiare e specializzarsi. Le comunità italiane all'estero costituiscono così un patrimonio per l'Italia, grazie all'esperienza che maturano a contatto con due sistemi e con due stili di vita. Da oltre confine arrivano contributi di idee, conoscenze e scoperte. Le comunità italiane si propongono alla società e allo Stato con una nuova potenzialità di valori culturali, economici e sociali. Così come nell'immediato dopoguerra gli emigranti hanno contribuito, nella misura del 50 per cento, alla rinascita dell'Italia riattivando l'economia nazionale grazie ai soldi che inviavano dall'estero, oggi è la conoscenza il nuovo *surplus* garantito.

Tramontata l'immigrazione di massa, ora si può parlare di emigrazione tecnologica. La presenza dell'italiano del mondo è per eccellenza, e da secoli, aperta e potenzialmente globale.

Molti di loro sono oggi imprenditori, ma anche uomini politici — come ha dimostrato l'ultimo vertice europeo del dicembre 2000 a Nizza caratterizzato dall'Italia — o personaggi famosi nello spettacolo e nell'arte. Gli italiani nel mondo, quindi, non solo hanno superato una serie di *cliché* negativi, ma sono riusciti anche ad integrarsi a tutti i livelli. Non dappertutto è così, però. In alcuni Stati, come in America latina e in Africa, permangono alcune situazioni di disagio e di bisogno.

Per le motivazioni storiche e sociali esposte si ritiene necessario modificare le normative relative alla cittadinanza e all'iscrizione anagrafica degli italiani all'estero.

Oggi, infatti, molti di coloro i cui antenati hanno perduto la cittadinanza italiana a causa delle diverse vicissitudini, umane e familiari, desiderano fortemente riacquistarla.

Le procedure previste dalla normativa vigente in materia di acquisto e di riacquisto della cittadinanza da parte di discendenti di cittadini italiani è a tutt'oggi eccessivamente complicata e di ardua esecuzione. La ricostruzione genealogica raramente è lineare. L'emigrazione, l'immigrazione, le famiglie allargate, le adozioni e quant'altro fanno sì che la questione della cittadinanza può diventare un vero rompicapo. Raggiungere, poi, le sedi consolari ove espletare tutte le formalità è spesso difficoltoso in nazioni di grande estensione e, spesso, economicamente impegnativo.

A ciò si aggiunge, inoltre, l'esigenza di tutela degli italiani nel mondo, che spesso

devono affrontare pressanti problemi sociali (soprattutto in alcuni Paesi come l'America latina), tra cui il riconoscimento dei propri diritti quali la pensione, nonché l'assistenza sanitaria e sociale per gli anziani e per i disabili.

Per quanto attiene all'iscrizione anagrafica, i cittadini che si trasferiscono stabilmente all'estero devono, ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, farne dichiarazione all'ufficio consolare competente, ai fini della relativa iscrizione anagrafica stessa. Anche in questo caso la procedura e gli adempimenti sono assai complessi, tanto che vi è un'enorme sproporzione, tra i cittadini italiani nel mondo, che secondo stime ufficiose sono oggi circa 60 milioni di persone, e coloro che sono regolarmente iscritti all'AIRE, circa quattro milioni.

Per le motivazioni illustrate si ritiene opportuno semplificare e modernizzare sia la concessione della cittadinanza che l'iscrizione anagrafica degli italiani all'estero, le quali, anche grazie alle innovazioni telematiche e tecnologiche successive al 1988, oggi possono essere notevolmente semplificate sia nella trasmissione che nella comunicazione.

La presente proposta di legge consta di due articoli.

L'articolo 1 interviene sulle leggi 5 febbraio 1992, n. 91, e 12 gennaio 1991, n. 13, al fine di semplificare le procedure in materia di norme sulla cittadinanza ivi previste.

L'articolo 2 interviene, invece, sulla legge 27 ottobre 1988, n. 470, sostituendo l'articolo 6, sempre in funzione di semplificazione di procedure in materia di iscrizione anagrafica dei cittadini italiani residenti all'estero.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche alla legge
5 febbraio 1992, n. 91).

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana; »;

b) all'articolo 5, comma 1, le parole: « ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale » sono soppresse;

c) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La cittadinanza italiana può essere concessa dal Ministro dell'interno con proprio decreto su istanza del prefetto competente per territorio in relazione alla residenza del richiedente, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, con provvedimento dell'ambasciatore su istanza dell'autorità consolare competente; in tale caso la concessione deve essere immediatamente comunicata al Ministro dell'interno;

d) all'articolo 13, comma 1, lettera e), le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « due mesi »;

e) all'articolo 23 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Per gli italiani residenti all'estero può essere concordata con gli uffici o con le rappresentanze consolari, anche per via telefonica o telematica, la

fissazione di una data per la completa definizione dell'iscrizione. Gli uffici o le rappresentanze garantiscono ai cittadini il disbrigo degli adempimenti a loro carico entro ventiquattro ore. In relazione ai documenti già in possesso della pubblica amministrazione o alle dichiarazioni rese dal proponente dell'istanza, si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di autocertificazione ».

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la lettera *aa*) è abrogata.

ART. 2.

*(Modifica dell'articolo 6 della legge
27 ottobre 1988, n. 470).*

1. L'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. 1. I cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio o alla rappresentanza consolare della circoscrizione di immigrazione entro tre mesi dalla data di immigrazione.

2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio o rappresentanza consolare.

3. I cittadini italiani che risiedono all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro tre mesi all'ufficio o alla rappresentanza consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.

4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce. In presenza di documenti validi di stato civile, rilasciati dallo Stato estero ospitante, la dichiarazione può essere resa dal capo famiglia o da un solo componente delegato da ciascuno degli altri membri della famiglia.

5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici o rappresentanze consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 5, avvalendosi, ove possibile, della collaborazione delle pubbliche autorità locali e dei patronati, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni e dei relativi recapiti.

6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici o dalle rappresentanze consolari interessati negli schedari istituiti ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici o le rappresentanze consolari provvedono a iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non hanno presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli stessi uffici hanno conoscenza, in base ai dati in loro possesso.

7. Una copia della dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio, è trasmessa entro sei mesi dall'ufficio o dalla rappresentanza consolare al Ministro dell'interno per le registrazioni di competenza e per le successive, immediate comunicazioni al comune italiano competente.

8. Altra copia della dichiarazione è trasmessa all'ufficio o alla rappresentanza consolare della circoscrizione di provenienza.

9. La trasmissione delle dichiarazioni di cui ai commi 7 e 8 può essere effettuata anche per via telematica. In ogni caso gli uffici effettuano la trasmissione secondo criteri che ne garantiscono l'autenticità e la riservatezza.

10. La richiesta agli uffici o alle rappresentanze consolari, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano già state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo o da dichiarazione autocertificata ai sensi degli articoli 43 e 46 del testo unico

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici o le rappresentanze consolari, corrispondono alla richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione d'ufficio ai sensi del comma 6.

11. Qualora la procedura di iscrizione comporti per i cittadini difficoltà soggettive od oggettive in relazione alle condizioni familiari, di salute, di lavoro o di distanza, può essere concordata con gli uffici o dalle rappresentanze consolari, anche per via telefonica o telematica, la fissazione di una data per la completa definizione dell'iscrizione. Gli uffici o le rappresentanze consolari garantiscono ai cittadini il disbrigo degli adempimenti a loro carico entro ventiquattro ore ».

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0049480